

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA

Affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell’amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165/2001 s.m.i., dall’art. 110, comma 6 del dlgs. N. 267/2000.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di :

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale.

Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

I soggetti incaricati non devono aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l’incarico sia inserito nell’ambito di un programma approvato dal consiglio comunale;
- b) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

La pubblicizzazione dell’avviso avviene mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative con avviso

L’amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici

avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) i criteri per la selezione.

Art. 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione stabilisce i singoli pesi ponderali da attribuire ai criteri di affidamento, valuta l'utilizzo di tutti i criteri indicati dal punto a) al punto d) di cui al primo capoverso ovvero solo alcuni di essi, oppure procede a definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) incarichi di importo fino a € 5.000,00;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore l'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'espletamento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 6 - Procedure comparative per il conferimento di incarichi tramite la formazione di elenchi

Per il conferimento di incarichi professionali quali incarichi di consulenza legali e prestazioni notarili, ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l'amministrazione comunale predisponde un bando o un avviso pubblico finalizzato a formare un elenco di soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore.

Per le professionalità non comprese nella disciplina del presente articolo, si procederà secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Il bando/avviso deve contenere:

- a) i termini e i contenuti delle domande che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco
- b) la produzione del curriculum da allegare alla domanda
- c) la predisposizione dei criteri per la formazione comparativa dell'elenco

La pubblicizzazione del bando/avviso avviene mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della formazione dell'elenco, l'amministrazione comunale potrà affidare il singolo incarico ad alcuno dei soggetti indicati nell'elenco in questione, previa verifica della congruità dell'offerta economica rispetto all'andamento del mercato di settore.

L'elenco così formato potrà essere soggetto a revisione periodica mediante nuova sollecitazione del mercato professionale di interesse con un nuovo avviso.

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 8 – Efficacia dell'incarico

L'incarico formalizzato ai sensi dell'articolo precedente o semplicemente affidato in via definitiva con determinazione del responsabile di settore, produce i suoi effetti a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico e liquidazione del corrispettivo

L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

La liquidazione del corrispettivo avviene a seguito della verifica di cui ai commi precedenti.

La liquidazione, anche parziale, del corrispettivo in contrasto con le disposizioni di cui al precedente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del responsabile del servizio.

Art. 10 – Limite annuo della spesa per incarichi professionali

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.